

## ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

Artt. 214-216 D.Lgs n. 152/2006

La ditta PIANCA S.p.a. con sede legale e impianto in via Dei Cappellari n. 20 a Gaiarine (TV) è iscritta al n. 1125/2018 del Registro Provinciale delle ditte che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata per le seguenti tipologie e relative attività di recupero descritte nell'allegato 2, suballegato 1 del D.M. 05/02/1998.

### QUANTITATIVI TOTALI

**Tipologia:** Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati – **EER 030105**

**Attività di recupero:** 6.3 (R13/R1)

Quantitativo massimo annuo di rifiuti ritirati presso l'impianto: 900 t

Quantitativo istantaneo massimo di rifiuti stoccabili: 220 t

Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili: 4,95 t

### Gestione dello stabilimento

L'efficacia dell'autorizzazione al trattamento di rifiuti viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e nel caso non sia in vigore il titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'attività. Il contratto di locazione rinnovato, o altro valido titolo di disponibilità dell'area, deve essere trasmesso a questa Amministrazione almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto vigente.

L'attività di recupero energetico di rifiuti deve essere svolta in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs 152/2006 agli atti di questa Amministrazione, nonché alla planimetria denominata "Allegato 03 Elaborato grafico con evidenziate le aree di deposito dei rifiuti, del recuperatore energetico e dei punti di emissione" datata aprile 2018 e ai valori limite imposti dal Piano Acustico del Comune di Gaiarine.

L'impresa è obbligata a rispettare le prescrizioni riportate nel DM 05/02/1998 per la singola tipologia di rifiuto e rispettiva attività di recupero. In particolare, la provenienza, le caratteristiche dei rifiuti, e le modalità di recupero, devono corrispondere con quanto indicato nelle norme tecniche del DM 05/02/1998.

L'attività di messa in riserva R13 deve essere condotta in conformità all'art. 6 e all'Allegato 5 del DM 05/02/1998.

L'attività deve essere condotta nel rispetto del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza nell'ambiente di lavoro e di prevenzione incendi.

La ditta deve provvedere a pagare annualmente, entro il 30 aprile, i diritti di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, secondo quanto previsto dal DM 21 luglio 1988, n. 350.